

dalla tariffa francese, ma anche da diversi articoli di questa tariffa che abbiamo adottati, cioè per i brillatoi da riso e per la calce, all'istanza del deputato Cavallini.

Osserverò a questo riguardo che le pietre per le coste della Liguria sono affatto indispensabili, perchè si trovano in condizioni tutt'affatto speciali.

Noi abbiamo colline piantate d'oliveti, ai quali, per causa della siccità cui vanno soggetti, devono formarsi in piccoli piani sostenuti da macerie e pietre secche, per cui ci vogliono le cave; per conseguenza queste ad altro non servono che ad un bisogno indispensabile dell'agricoltura.

La seconda parte poi dell'esenzione da me chiesta riflette i massi: non sono veramente pietre, sono grossi pezzi di rupe di 5, 4 o 5 metri cubi, i quali servono per i moli e per le gettate marittime.

La Camera rammenterà che quando fu votata la legge sui moli queste opere, in tutto od in gran parte, sono state poste a carico del Governo, e se venissero imposte le cave, noi metteremmo un'imposta inutile, si farebbe un circolo vizioso.

In secondo luogo, tutti sanno che lo scopo per cui si fanno queste spese di opere marittime, è la garanzia della navigazione, tendono a proteggere i nostri marinai e le nostre merci contro le burrasche del mare. Per conseguenza, lo scopo è utile e filantropico, e ne derivano al Governo altri vantaggi che già altre volte ho accennato.

In terzo luogo osserverò che, in sostanza, tali cave vengono già indirettamente colpite, perchè essendo già tassati gl'impresari, essendo per questi stabilito un diritto, credo si farebbe un duplicato.

Certamente l'esenzione che io propongo è rilevante, perchè in queste cave si lavora con molti operai, e ciò porterebbe a dirittura un aggravio che in parte verrebbe a pesare sul Governo, in parte sulle provincie ed in parte su quei poveri municipi che hanno già fatte spese vistose.

Mi pare che le cose che brevemente ho esposte alla Camera dovrebbero indurlo ad accogliere il mio emendamento.

CAVOUR GUSTAVO, *relatore*. Quanto alla prima parte dell'emendamento del deputato Bonavera, la Commissione vi aderisce pienamente. Riguardo alla seconda parte dell'emendamento stesso, sebbene non possa contestarsi il valore degli argomenti messi in campo dall'onorevole Bonavera, vi sarebbe una difficoltà che mi fo ad esporre. Quando uno speculatore fa estrarre pietre da lavoro dalle sue cave, sovente non sa ancora a chi le venderà. Quelli che prendono ad appalto la costruzione dei moli e di altre opere marittime, vanno a comperare le pietre che adoperano là dove trovano di più il loro vantaggio.

Questa è la difficoltà che vede la Commissione; se l'onorevole deputato Bonavera può formolare un mezzo atto ad evitare quest'inconveniente, io mi vi adatterò di buon grado.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Io combatto assolutamente la seconda parte dell'emendamento Bonavera. Non nego che i lavori marittimi siano utili, ma sono utili altresì i lavori terrestri; e se si esentano le cave destinate alla costruzione dei moli, dovete esentare eziandio le cave destinate a fare delle rotaie nelle città, che sono pur esse utilissime; dovete esentare tutte quelle altre cave che hanno uno scopo di utilità pubblica, quelle dove si fanno le pietre atte alla fabbricazione delle case, atte alle macine, e via dicendo.

Io riconosco l'utilità grandissima dei lavori marittimi, ma non posso fare per essi un'eccezione, perchè non presentano un carattere di utilità speciale, singolare, che possa meritare

un trattamento di favore a confronto dell'uso delle pietre per i lavori terrestri. Anzi osserverò che la massima parte delle cave marittime sono molto estese, e sono coltivate mercè capitali assai vistosi, e che quindi possono pagare la tassa che non è grave.

In una cava che è in coltivazione tutto l'anno, si corrisponderà sicuramente una paga ad ogni operaio da 500 a 600 lire all'anno, e quindi è chiaro che, se li colpite di 4 lire, non importa nemmeno l'1 per cento per i due terzi della spesa della mano d'opera, e non può adunque influire sul prezzo della produzione; non potendo influire sul prezzo della produzione, ricadrà unicamente sul guadagno del coltivatore delle cave; quindi non v'è alcuna ragione per consentire a questo favore.

AIRENTI. Farò una semplice osservazione.

Quando si è proposto d'imporre le cave si è voluto in sostanza colpire la speculazione; e perciò io proporrei che si dicesse *Cave sotterranee od a cielo scoperto quando si coltivino per speculazione*. Questo sarebbe conforme a quanto esprimeva l'onorevole relatore.

BONAVERA. Risponderò brevemente agli argomenti che sono stati posti in campo dal signor ministro contro la mia proposta che aveva trovata simpatica condiscendenza nella Commissione.

Mi si obietta in primo luogo che, se noi volessimo stabilire un'esenzione per le cave di pietra che servono ai lavori marittimi, bisognerebbe estendere tale esenzione anche alle cave i cui prodotti servono ai lavori che si fanno nelle città per costruzione di palazzi, sulle linee di ferrovie e ad altre simili imprese.

Io aveva previsto questa difficoltà e vi aveva in certa maniera risposto, facendo osservare che i lavori marittimi sono opere che vanno per massima parte a carico dell'erario; infatti nelle spese dei porti di prima categoria il Governo concorre per sette od otto decimi, e non concorre, è vero, che per la quarta parte nelle spese dei porti di seconda categoria; ma questi sono in proporzione minima con quelli, e i prodotti delle cave s'impiegano essenzialmente nei primi, e quindi il paragone non regge, mentre nel caso dei porti si tratta d'una spesa che è sopportata quasi per intero dal Governo, e nell'altro, ossia per le fabbriche, si tratta d'una spesa che si fa per speculazione, e che non serve che pel vantaggio del proprietario, mentre invece i moli e le gettate marittime servono per salvare le mercanzie ed i bastimenti ed i naviganti. Il signor ministro ricorda avere già imposto delle tasse gravi sulla marina, ed una in questa legge figura sotto il titolo « degli armatori, » che vanno a gravitare sul commercio che è pure l'arteria della prosperità del paese; e certamente se le dogane, dopo l'introduzione del libero scambio, danno anche dei prodotti vistosi, ciò è in grazia del commercio e dei porti che lo favoriscono.

Si deve ritenere finalmente, o signori, che i porti servono ad assicurare la vita degli uomini, i quali si espongono sopra fragili legni ad incontrare il furore delle tempeste. Parmi adunque che non vi possa essere paragone fra queste opere e le fabbriche, le quali non servono che all'interesse particolare. Nemmeno potrebbe esistere paragone fra le dette spese e quelle della strada ferrata, che sono tutte a vantaggio del Piemonte, e che otterranno per la loro costruzione molti favori dal Governo, e particolarmente l'esenzione dalla tassa di dogana.

Avevo detto in secondo luogo che queste cave erano già colpite indirettamente, perchè l'appaltatore delle medesime è già compreso come un industriale in questa legge, e più